



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DETERMINAZIONE ORIGINALE SEGRETARIO COMUNALE

DETERMINAZIONE NUMERO 36 DEL 29-12-20

OGGETTO: CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO EMANUELE FILENI A SEGUITO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI POGGIO SAN VICINO AL COMUNE DI MONSANO - APPROVAZIONE ATTO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Sindaco di Poggio San Vicino n. 7 (R.G. 8) del 05/10/2020, con cui è stato affidato al sottoscritto l'incarico di Responsabile Area Amministrativa - Servizi Segreteria, Personale (parte giuridica), Commercio e Pubblici Esercizi;

RICHIAMATI, a tale riguardo, i seguenti provvedimenti:

- ⇒ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21 febbraio 2020, a termini della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2021;
- ⇒ le variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2020 alle previsioni dell'annualità 2020 del bilancio 2020-2022;
- ⇒ la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni di approvazione dell'assegnazione dei budget ai responsabili delle aree;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii ed il collegato provvedimento sindacale di incarico;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 13/07/2020 n. 41 avente ad oggetto "Esame della richiesta presentata dal dipendente Emanuele Fileni – Rilascio del nulla osta condizionato alla mobilità volontaria presso il Comune di Monsano";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale 23/11/2020 n. 63, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Esame ed approvazione degli schemi di convenzione tra Comune di Poggio San Vicino e Comune di Monsano per l'utilizzo a scavalco del dipendente Emanuele Fileni";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Monsano n. 127 del 22/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Trasferimento Sig. Emanuele Fileni dal Comune di Poggio San Vicino al Comune di Monsano";

RITENUTO pertanto, in attuazione delle deliberazioni sopracitate, di prendere atto del trasferimento, mediante l'istituto della mobilità del dipendente Sig. Emanuele Fileni, con la qualifica di collaboratore professionale - operaio cat. giuridica ed economica B3 dal Comune di Poggio San Vicino al Comune di Monsano, a decorrere dal 30/12/2020;

PRECISATO che anche se il D.L. n. 90/2014 ha eliminato la dizione "cessione del contratto" si ritiene che la mobilità resta sempre una cessione di contratto che si realizza tra tre interlocutori: 1. Amministrazione ricevente, 2. Dipendente, 3. Amministrazione di appartenenza;

RITENUTO quindi opportuno approvare uno schema di atto di cessione del contratto individuale di lavoro subordinato da sottoscrivere tra il Comune di Poggio San Vicino ed il Comune di Monsano e con il dipendente Sig. Emanuele Fileni;

VISTO che lo stesso schema è stato approvato dal Comune di Monsano;

D E T E R M I N A

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del trasferimento presso il Comune di Monsano del dipendente Sig. Emanuele Fileni, categoria giuridica B3, posizione economica B3, a far data dal 30/12/2020;
- 3) Di prendere atto dello schema di atto di cessione del contratto di lavoro, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, disciplinante il trasferimento del dipendente Sig. Emanuele Fileni dal Comune di Poggio San Vicino (ente cedente) al Comune di Monsano (cessionario);
- 4) Di approvare lo schema di atto di cessione del contratto di lavoro, predisposto dal Comune di Monsano, da sottoscrivere tra gli enti interessati ed il dipendente ceduto per accettazione.

REPUBBLICA ITALIANA

CESSIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO – SIG. FILENI EMANUELE (ART. 1406 CODICE CIVILE)

Le parti di seguito costituite:

IL COMUNE DI POGGIO SAN VICINO con sede legale in Poggio San Vicino (Mc), Via del Comune, n. 2, codice fiscale 00312750433, rappresentato dal Sindaco Sara Simoncini, nata a Jesi (An) il 03/09/1981, che interviene in qualità di Sindaco, che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente "CEDENTE";

IL COMUNE DI MONSANO, con sede legale in Monsano (An), Piazza del Matteotti n. 17, codice fiscale 00181710427 rappresentato dal Sindaco Roberto Campelli nato a Jesi (An) il 26/03/1974, che interviene in qualità di Sindaco, responsabile per competenza, che nel prosieguo del contratto sarà indicato semplicemente "CESSIONARIO";

FILENI EMANUELE – nato a Jesi il 09/12/1988, CF: FLNMNL88T09E388F e che nel prosieguo del contratto sarà indicato "LAVORATORE CEDUTO";

PREMESSO CHE:

- a) l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" all'art. 1, comma 1 stabilisce che le "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.
- b) il codice civile disciplina la "*cessione del contratto*" al capo VIII del libro IV con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione "*Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta*";

TUTTO CIÒ PREMESSO

Convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO

1. Il CEDENTE cede il contratto individuale di lavoro subordinato stipulato in data 30/11/2018, con IL LAVORATORE CEDUTO, tuttora in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità avviato, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. Tale contratto ha efficacia dal 01/01/2018 (primo giorno di lavoro del lavoratore ceduto al Comune di Poggio San Vicino).

ART. 2 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE DELLA CESSIONE DI CONTRATTO

1. Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro Quarto (*articoli 1406 e seguenti*) del codice civile.

2. Il CEDENTE garantisce la piena validità del contratto ceduto, i cui contenuti e le cui condizioni attuali restano confermati integralmente, senza tuttavia che il CEDENTE ne garantisca l'adempimento da parte del LAVORATORE CEDUTO.

3. Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.

4. Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna, ai sensi dell'articolo 1409 del codice civile.

5. Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.

6. Il LAVORATORE CEDUTO non subirà, per effetto del suo passaggio alle dipendenze del CESSIONARIO, conseguenze giuridiche ed economiche pregiudizievoli, poiché il suo rapporto di lavoro subordinato viene ceduto senza soluzione di continuità e senza interrompere il rapporto di lavoro in corso.

7. Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE, nonché le prerogative e diritti collegati al rapporto di lavoro in essere. In particolare, il lavoratore ceduto è inquadrato nel Comune di Poggio San Vicino in categoria giuridica B3, posizione economica B3, con profilo professionale di "Collaboratore tecnico – addetto alla manutenzione e autista". Il profilo professionale nel quale sarà inquadrato nel Comune di Monsano è "Collaboratore professionale – operaio", assimilabile al precedente profilo.

8. Il CESSIONARIO, ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO E DECORRENZA DELLA CESSIONE

1. Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo parziale (24 ore) e indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione a cause di risoluzione e termini di preavviso, salvo che non siano espressamente previste dalla legge o dai successivi contratti espresse integrazioni al contratto individuale.

3. Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto a decorrere dal 30/12/2020 a tal riguardo l'ultimo giorno di lavoro presso l'Amministrazione Comunale di Poggio San Vicino è il 29/12/2020.

ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il trattamento economico annuo del LAVORATORE CEDUTO è quello previsto dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento.

ART. 5 – SEDE DI LAVORO

1. La sede dell'attività lavorativa è presso il Comune di Monsano.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro è di 24 ore settimanali distribuite su 4 giorni settimanali (6 ore giornaliere), salva diversa articolazione dell'orario sulla base della normativa vigente e secondo criteri di flessibilità e funzionalità del servizio.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL LAVORATORE

1. Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monsano, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

ART. 8 – INCOMPATIBILITÀ

1. Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. e recepite dal vigente codice di comportamento sopra citato (artt. 16 e seg.)

2. Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO con le modalità ivi previste.

3. Le violazioni delle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO responsabilità e applicazione di sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

ART. 9 – DISCIPLINA

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito dell'attività di gestione del rapporto di lavoro con entrambi gli Enti per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano.

2. L'eventuale trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene secondo quanto stabilito in conformità alla normativa vigente in materia.

ART. 11 – DISPOSIZIONE DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute nel D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nel codice civile, nonché nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

1. Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Ancona in funzione di giudice del lavoro.

ART. 13 – ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972. n. 642 e dell'imposta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall'imposta di bollo e non soggetto a registrazione.

Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto il

IL CEDENTE (Ing. Sara Simoncini)

IL CESSIONARIO (Ing. Roberto Campelli)

IL LAVORATORE CEDUTO (Sig. Emanuele Fileni)

IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA
F.to CECCARELLI DOTT.SSA
STEFANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Trojani Fabio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la determinazione sopra riportata, essendo state eseguite le procedure di legge previste per la fattispecie, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole.

Poggio San Vicino,

**Il Segretario Comunale
Trojani Fabio**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. Albo Pretorio n. 20

Si attesta che, ai sensi degli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000 e dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, copia del presente atto viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 18-01-2021 al 02-02-2021.

Poggio San Vicino, 18-01-2021

**L'addetto alle pubblicazioni
Trojani Fabio**